

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

Unica

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco D'Amato,
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **231/2008** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe
D'Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisciotta alla via Tuvolo n.
1

attrice

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._2**) con il patrocinio dell'avv.
Clara Cappuccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisciotta alla via
Calvario n. 12

e

INFANTE **CP_2** (C.F. **C.F._3**), **INFANTE** **CP_3** (C.F.

C.F._4) quali eredi di *Persona_1* nata a Pisciotta (Sa) il 24.11.1935 e ivi deceduta il 7.7.2022, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Mautone elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisciotta (Sa), alla via Pendino n. 10

Convenuti ed intervenienti

Oggetto: Servitù

CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2008, *Parte_1* esponeva di essere proprietaria di un fondo rustico sito in Pisciotta, località "Rizzico", censito al foglio 12 particella 20, avente natura di uliveto e privo di accesso alla via pubblica perché confinante con beni *Controparte_1*, beni *Persona_1* beni eredi *Persona_2* beni *Persona_3* e beni eredi *Persona_4*. Deduceva che l'unico collegamento utilizzabile per raggiungere la ex S.S. 447 era costituito da una pista privata, in parte sterrata e in parte cementata, insistente per la quasi totalità sul fondo del convenuto *CP_1* [...] (p.lle 38 e 37) e per un breve tratto – pari a circa 17 mq – sul fondo dell'altra convenuta, *Persona_1* (p.lla 19). Tale pista, ad avviso dell'attrice, rappresentava l'unico tracciato tecnicamente percorribile per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo, sicché chiedeva la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c., previa consulenza tecnica d'ufficio.

Concludeva, quindi, in questi termini: «1) accogliere la presente domanda e, per l'effetto, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta l'interclusione assoluta del fondo di proprietà dell'istante, sito in Pisciotta, località "Rizzico", fol. 12 p.lla n.20, costituire, a favore di esso, servitù coattiva di passaggio dalla via pubblica (ex S.S. 447), valida anche per mezzi a trazione meccanica, sui fondi di rispettiva proprietà dei dichiarati, egualmente siti in agro di Pisciotta, località "Rizzico", scegliendo la via che, per l'esercizio del diritto a riconoscersi, sia la più breve e riesca di minor danno per i fondi serventi; 2) stabilire, conseguentemente e sempre a mezzo di consulenza tecnica, la indennità da porsi a carico dell'istante in favore dei dichiarati e per tale importo emettere ordine di pagamento nei suoi confronti; 3) porre le spese e i compensi del presente giudizio a carico dei dichiarati, con attribuzione. Con riserva di ogni altro diritto ed azione».

Si costituiva tempestivamente la convenuta *Persona_1* (comparsa depositata il 30 aprile 2008), eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda, in quanto la p.lla 20 dell'attrice risultava ricompresa nell'elenco particellare relativo ai lavori di realizzazione della variante della S.S. 447 – come da comunicazione prot. 20820 del Comune di Pisciotta del 30 dicembre 2005 – e sarebbe destinata a diventare direttamente servita dalla nuova sede stradale. Sosteneva pertanto che la futura presenza della strada pubblica avrebbe reso inutile ogni imposizione coattiva su fondi privati. In via subordinata, *Per_1* manifestava disponibilità alla costituzione della servitù, purché limitata alla sola porzione marginale del proprio fondo (mq 17), evitando ogni interferenza con la corte antistante il fabbricato insistente sulla particella 19. Domandava indennità ex art. 1053 c.c.

Concludeva, quindi, in questi termini

All'udienza del 23 maggio 2008 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, conferita all'ing. *Persona_5*, che prestava giuramento il 15 aprile 2009 e depositava relazione in data 10 marzo 2010. Il CTU, dopo accurata ricognizione dei luoghi, individuava due tracciati possibili: (1) un percorso che avrebbe attraversato la corte e l'area antistante il fabbricato degli eredi *Per_1* – ritenuto però non percorribile sia per ragioni tecniche sia per

il divieto di cui all'art. 1051, comma 4, c.c.; (2) un percorso che si innestava sulla pista esistente e si sviluppava quasi interamente sui fondi **CP_1** interessando solo marginalmente (17 mq) il fondo **Per_1**. Il CTU concludeva nel senso della preferibilità del tracciato n. 2, sia per la sua maggiore brevità, sia per il minor aggravio ai fondi serventi e per la modesta entità delle opere necessarie.

Nessuna delle parti domandava memorie 183 c.p.c.

Si costituiva – tardivamente - altresì il convenuto **Controparte_1** (comparsa depositata il 3 febbraio 2010), il quale eccepiva l'insussistenza dell'interclusione, chiedeva il rigetto della domanda e rappresentava che anche il suo fondo risentiva della frana storica della S.S. 447, oggetto della variante infrastrutturale. Sosteneva inoltre che l'eventuale servitù dovesse essere limitata alla zona che arrecasse minor sacrificio per la sua proprietà, evitando interferenze con il fabbricato rurale insistente sulla p.lla 37.

Egli concludeva in questi termini: «in via principale: - rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto; In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, disporre che la costituzione della pretesa servitù di passaggio avvenga con minor danno per il fondo servente e quindi che sia posta a confine con il fondo ed il fabbricato dell'altro convenuto. **Persona_1** che salendo dalla strada provinciale è collocato di fronte, sulla destra del fabbricato esistente; - condannare la ricorrente al pagamento in favore del resistente della relativa indennità. Con vittoria di spese diritti ed onorari».

Il 6.5.2011 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni

Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 18 novembre 2023, veniva dato atto del decesso della convenuta **Per_1** (7 luglio 2022), e si costituivano i figli **CP_2** e **CP_4** [...], quali coeredi delle p.lle oggetto di causa giusto testamento olografo del 24.8.2022, aderendo integralmente alle difese già svolte dalla dante causa e insistendo – alla luce della CTU – per l'adozione del tracciato n. 2, ritenuto meno pregiudizievole.

La causa subiva numerosi rinvii d'ufficio nel corso degli anni, a causa del mutamento dei giudici designati e della sospensione del ruolo nel periodo 2018–2021. Con provvedimento del 23 maggio 2024 veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito delle note conclusive; tale udienza veniva poi rinviata nello stato al 27 febbraio 2026 e successivamente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto del 12 febbraio 2026.

Le parti depositavano quindi articolate note difensive: l'attrice insistendo per l'accoglimento della domanda e contestando, in punto indennità, i valori stimati dal CTU; i convenuti ribadendo le rispettive eccezioni e conclusioni, chiedendo altresì integrazioni della CTU in relazione alla variante S.S. 447 e alla valutazione del pregio dei terreni. La domanda dell'attore va accolta sia per il profilo del danno *iure hereditatis* sia per il profilo del danno *iure proprio*, entrambi di carattere non patrimoniale.

2. In via pregiudiziale, va rilevato che le domande esorbitanti dalle mere difese e proposte dal **CP_1** sono inammissibili perché tardive. Egli si è, infatti, costituito dopo la nomina del CTU e non ha eccepito alcun motivo di nullità della citazione né ha chiesto alcuna rimessione in termini.

2.1. In particolare, inammissibile è la domanda di indennizzo ex art. 1053 c.c.: ed invero, nessuno dubita in giurisprudenza che la stessa sia una richiesta autonoma proponibile anche in via separata (v. Sez. 2 - , **Sentenza n. 8817** del 10/04/2018, secondo cui «la domanda diretta a far valere il diritto all'indennità ex art. 1053 c.c. in conseguenza dell'adozione di una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio coattivo – azionabile anche in via autonoma, in separato giudizio - non rientra tra quelle per cui è prevista la trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., sicché, non operando la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione contemplata dall'art. 111, comma 4, ultimo periodo, c.p.c., la decisione, emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed è eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare, restando del tutto irrilevante il momento in cui avvenne la trascrizione ad opera di quest'ultimo»).

2.2. Parimenti inammissibili sono le osservazioni svolte in relazione alla CTU. In primo luogo, anche in tal caso ne va rilevata la loro tardività: invero, nella costituzione del 3.2.2010, allorquando le operazioni peritali erano in corso, esse si esprimevano in modo generico. Si consideri che la CTU è stata depositata il 10.3.2010 ma soltanto con l'udienza del 6.4.2011 venivano le contestazioni venivano formalizzate con la loro “dettatura” a verbale.

Senonché, a ben vedere, la scansione temporale esorbita dai termini 193 c.p.c. assegnati dal giudice all'udienza del 15.4.2009.

In quella sede, il giudice aveva, infatti, facoltizzato le parti a nominare un CTP sino all'inizio delle operazioni peritali ossia fino al 28.7.2009.

Pertanto, all'atto della sua costituzione, CP_1 che fino a quel momento aveva partecipato al processo solo informalmente e personalmente (v. verbali di causa e del CTU) era decaduto dalla nomina del CTP.

Le sue osservazioni dettate a verbale del 6.4.2011 possono, dunque, essere valutate soltanto come contestazioni nel merito della CTU che, certamente, non minano il contraddittorio che, in quella fase, è stato ritualmente rispettato.

E, non a caso, le contestazioni del CP_1 da un lato non riguardano esplicitamente la lesione del contraddittorio, ma dall'altro richiedono nel merito dei chiarimenti al CTU che importerebbero una sua rinnovazione.

Del resto, è evidente dalla lettura del verbale del 6.4.2011 che quelle contestazioni, poichè tendenti a minare le premesse maggiori di ogni risposta ai quesiti del CTU, di fatto vanno inquadrare nell'art. 196 c.p.c.

Va, allora, richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui l'art. 196 c.p.c. non impone nulla al giudice, essendo nel suo insindacabile potere discrezionale (la norma si esprime in termini di «facoltà»), quella di rinnovare la CTU o di sostituire il consulente. In merito, anche la giurisprudenza di legittimità è limpidissima: «il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronuncia sul punto (fra le tante, da ultimo, Cass. 29 settembre 2017, n. 22799). Inoltre, l'art. 192, 2° comma, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c., con valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali (fra le tante, Cass. 6 giugno 2002, n. 8184; 8 aprile 1998, n. 3657)» (Cass. sent. n. 15768 del 2018).

Nel caso di specie, va affermata la completezza della CTU espletata che restituisce un quadro, rispetto sia agli interessi essenziali perseguiti dalle parti con le loro strutture

negoziali sia rispetto allo stato dei luoghi e alle valutazioni tecniche, completo al punto che le parti stesse avrebbero potuto transigere la controversia senza l'ausilio del giudice.

Ma tale ultima considerazione può ritenersi rilevante, come lo è, soltanto ai fini delle spese di lite.

3. Nel merito, la pretesa attorea è fondata e va accolta nei limiti che seguono.

3.1. In primo luogo, va rilevato che nell'ambito dell'azione ex art. 1051 cod. civ. la prova della proprietà sia in capo alla parte attorea del fondo dominante e alla parte convenuta del fondo servente, non è rigorosa, in quanto la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'esistenza di una servitù coattiva deve solo dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo e ciò vale anche riguardo alla legittimazione passiva.

Nel caso di specie parte attorea ha prodotto i titoli di trasferimento in proprio favore dei beni interclusi e la visura catastale dei beni di proprietà della convenuta. In particolare, è presente nella produzione attorea, la scrittura privata autenticata di compravendita tra i venditori **Persona_6** e l'acquirente **Parte_1**, scrittura dell'11.4.2000: in essa si leggono anche le provenienze che coprono il ventennio.

3.2. Quanto, poi, alla questione di un'eventuale litisconsorzio, deve osservarsi che dal lato attivo, nel giudizio per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una "qualitas fundi", non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio (ex multis Cass. Civ. 4399/12).

3.3. Invece, sotto il profilo passivo, il contraddittorio risulta correttamente instaurato.

In merito, deve richiamarsi il recente principio di diritto enunciato da Sez. U - , **Sentenza n. 1900 del 27/01/2025**, secondo cui «in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i

percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda».

Ebbene, nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che il fondo è intercluso perché circondato dai beni **CP_1** (p.lle 38 e 37) e **Parte_2** (p.lla 19), sicché il contraddittorio è stato pienamente integrato.

3.4. Ciò detto, dalla lettura congiunta degli artt. 1032 e 1051 c.c. discende il diritto del proprietario di fondo intercluso a ottenere coattivamente - rivolgendosi all'autorità giudiziaria - la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo vicino.

In particolare, l'art. 1051 c.c. disciplina l'ipotesi di interclusione c.d. assoluta che si verifica qualora un fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio; ciò differenzia tale fattispecie dalla interclusione c.d. relativa, disciplinata dall'art. 1052 c.c., ricorrente ove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla strada pubblica sia inadatto o insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato.

Dal punto di vista processuale, ai fini della costituzione di servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, grava sul proprietario di quest'ultimo unicamente la prova dello stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito determinare concretamente il luogo di esercizio della ridetta servitù (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 10045/2008).

Tale determinazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1051, co. 2, c.c., «costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro temperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo» (Cass. Civ., Sez. II, n. 21255/2009; in senso conforme: Cass. Civ., Sez. II, n. 8779/2020).

Dunque, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - tra l'altro insindacabile in sede di legittimità, salvo per motivazione mancante, contraddittoria o apparente ovvero per omesso esame di fatti decisivi - il giudice deve individuare il percorso

di collegamento tra la strada pubblica e il fondo intercluso sulla base dei summenzionati principi di maggiore brevità dell'accesso alla via e del minore aggravio del fondo da asservire, da intendersi quali "esplicativi del più generale principio del minimo mezzo", in modo da "contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente" (Cass. Civ., Sez. II, n. 29579/2021).

Nel caso di specie, l'accertamento dell'interclusione del fondo di parte attorea e l'individuazione del passaggio più conveniente per lo stesso venivano demandati al CTU il quale previa ricognizione e descrizione dello stato dei luoghi, così ha concluso nella relazione definitiva: «il fondo di proprietà della parte attrice è intercluso in maniera assoluta . Il tracciato individuato dallo scrivente ai sensi dell'art. 1051 C.C. è il tracciato individuato con il n. 2 nei grafici descrittivi poiché, a fronte di un maggior peso attribuito al fondo servente - proprietà **CP_1** -, garantisce un percorso breve per l'accesso alla proprietà **Pt_1** un pressoché nullo costo di realizzazione e soprattutto la certezza della sua realizzabilità poiché le opere a farsi sono di tale modestia che, nonostante i vincoli ambientali presenti nell'intero territorio comunale, si ritengono del tutto inesistenti le possibilità di rigetto dell'istanza da parte della Soprintendenza **Controparte_5** che a norma del Testo Unico deve emettere il parere di compatibilità ambientale».

In particolare, l'interclusione rispetto alla SS447 è debitamente provata e descritta nella CTU alla quale si rimanda e che qui si intende totalmente trascritta compresa di grafici ed allegati.

Anche la contestazione della **Per_1** , rispetto alla realizzazione di una “possibile” variante della S.S. 447 è priva di fondamento sia per le ragioni addotte dal CTU sia perché, in punto di diritto, si controverte di una mera “aspettativa”: quest’ultima non può elidere l’interesse attoreo all’eliminazione dell’interclusione se non si prova che tale interclusione è cessata.

Ebbene, nel caso di specie, tale prova non è stata data sicché l’interesse dell’attore è ancora concreto ed attuale.

3.5. Quanto alla scelta del percorso, l’opzione n. 1 individuata dal CTU, che prevede il passaggio sulla corte e davanti al fabbricato degli eredi **Per_1** , è preclusa dall’art. 1051, comma 4, c.c., e comunque eccessivamente gravosa, comportando un sacrificio sproporzionato per i convenuti, con incidenza diretta sulla loro abitazione.

La soluzione n. 2, invece, corrisponde al tracciato esistente e comporta un impegno minimo sul fondo **Per_1** (17 mq), senza interferire con la corte né con l'abitazione, risultando conforme ai criteri del "minimo mezzo": il percorso è più breve, le opere necessarie sono di modesta entità e l'aggravio complessivo sui fondi serventi è ridotto.

Sotto il profilo dell'art. 1051 comma 4 c.p.c., quindi, ogni contestazione delle parti è assorbita dalla completezza delle valutazioni del CTU che qui si intendono richiamate.

3.6. Quanto all'indennità, le somme quantificate dal CTU (euro 85,00 per gli eredi **Per_1**) appaiono congrue in base ai criteri tecnico-estimativi adottati e al modesto sacrificio imposto ai fondi, non essendo state fornite prove tecniche di segno contrario tali da giustificare una diversa determinazione. Trattandosi di indennità, la somma non va rivalutata.

3.7. Pertanto, accertato lo stato di interclusione dei terreni degli attori (Catasto Terreni del Comune di Pisciotta, al foglio 12, p.lla 20) è costituito in favore degli stessi la servitù di passaggio sul terreno dei convenuti ed intervenienti (in Catasto Terreni del Comune di Pisciotta al foglio 12, part. 37 e 38 per consistenza **CP_1** e fol. 12, p.lla 19 per consistenza **Per_1** e eredi), con il percorso individuato dalla c.t.u. con denominazione di *tracciato n. 2*.

3.8. Le opere indicate dalla c.t.u. per la costruzione della strada saranno a carico della parte attorea.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (Dm 55/2014, valori medi, valore della causa pari ex art. 15 c.p.c. a – fol. 12 p.la 19 RC pari a 224, 45 + fol. 12 p.lle 37 e 38 RD pari a 5,73 +33,48, il tutto x 50 =13.183).

Solo parzialmente (5%) le spese vanno compensate per l'accoglimento della domanda di indennità della **Per_1** ma vanno aumentate del 30% ex art. 4 comma 2 DM cit.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dei convenuti ed intervenienti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto **CP_1**
- 2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, costituisce la servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei beni degli attori individuati al catasto terreni del

comune di Pisciotta, al foglio 12, p.lla 20, qualità uliveto, classe 3, sup. aa.49 ca.28, RD 29,27 RA 11,45 e contro i beni del convenuto **CP_1** individuati in catasto terreni del Comune di Pisciotta al foglio 12, part. 37, qualità uliveto, classe 3, aa. 09, ca 64, RD 5,37, RA 2,24 e fol. 12, p.lla 38, graffata porz. AA qualità vigneto classe 2 are 15 aa 86 RD 22,12 RA 11,47 e porz. AB qualità agrumeto, classe 1, are 05 ca 00 RD 11,36 RA 3,10, nonché beni degli intervenienti **CP_2** e **Controparte_4** individuati in catasto terreni del Comune di Pisciotta al fol. 12, p.lla 19, cat. C/2 classe 8 consistenza 82 m2, RC 224,45, nei limiti del percorso individuato dalla c.t.u. con denominazione di *tracciato n. 2*;

- 3) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta **Per_1** e, per l'effetto, condanna parte attrice a pagare a parte interveniente la somma di euro 85,00;
- 4) Ordina alla competente Agenzia del territorio la trascrizione della presente sentenza;
- 5) Condanna la parte convenuta ed interveniente in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 100 per spese vive, € 6.270,10 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Il Giudice
dott. Francesco D'Amato